

Pubblicato il 22/02/2023

N. 03009/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02789/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2789 del 2019, proposto da Claudia Greco, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cnr - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il quale si indice “concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale profilo tecnologico – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Settore Tecnologico 2 “organizzativo – gestionale” – bando n. 366.71, pubblicato il 18/12/2018;

- della delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 125/2018 del 12/07/2018 nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 217/2018 del 16/11/2018;

- di ogni altro atto connesso, presupposto, propedeutico e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Mediante ricorso notificato il 13.2.2019 e depositato il 7.3.2019 la ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, gli atti in epigrafe dettagliati, con i quali il CNR ha indetto il concorso riservato, per titoli e colloquio, anch'esso in epigrafe meglio circostanziato.

Premette la stessa ricorrente di essere funzionario presso l'Amministrazione precedente e di aver partecipato in precedenza al diverso concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di otto unità di personale di terzo livello – profilo professionale tecnologo, bandito dal CNR il 29.01.2007, collocandosi quale idonea, rispettivamente, all'ottavo posto della graduatoria per il settore tecnologico organizzativo gestionale, Dipartimento patrimonio culturale, e nono della graduatoria per il settore tecnologico organizzativo gestionale, Dipartimento Agroalimentare.

Nelle due graduatorie (vigenti al momento della proposizione del ricorso), dopo alcune assunzioni per scorrimento di personale attinto da entrambe, la ricorrente era la prima nella posizione utile per i successivi scorrimenti.

L'Amministrazione precedente, con decreto presidenziale pubblicato il

18.12.2018, ha indetto procedura per titoli e colloqui riservata al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di tre unità di personale profilo tecnologo, III livello professionale, atto impugnato con il presente ricorso.

Ritenendo tale decisione lesiva del proprio interesse legittimo alla prosecuzione degli scorrimenti delle graduatorie in essere, la ricorrente ha proposto gravame, basato sui seguenti motivi di diritto.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001– Inosservanza del principio del *favor* legislativo per il reclutamento del nuovo personale attraverso il sistema dello scorrimento di graduatorie vigenti di precedenti concorsi pubblici.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, l. n. 241/90, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione della posizione degli idonei nelle graduatorie e circa la scelta effettuata di ricorrere alla procedura di stabilizzazione, invece del reclutamento del personale in base all'istituto dello scorrimento delle graduatorie vigenti – Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2 d.lgs. n. 75/2017- Omessa indicazione del 50 % dei posti da riservare al reclutamento ordinario del personale.

Tali motivi di doglianza, come sopra esposti congiuntamente in ricorso, sono poi stati, di fatto, ripartiti in due svolgimenti distinti, il primo dei quali (indicato quale sub A) contiene tutte le cesure come sopra rubricate, ad eccezione della “Violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2 d.lgs. n. 75/2017- Omessa indicazione del 50 % dei posti da riservare al reclutamento ordinario del personale”, censura questa sviluppata in un secondo svolgimento (indicato quale sub B).

Motivo sub A). Secondo la ricorrente l'Amministrazione non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alle ragioni di deroga al sistema di reclutamento tendenzialmente privilegiato, consistente nello scorrimento

delle graduatorie vigenti di precedenti concorsi pubblici.

Evidenzia, altresì, che nel corpo dell'impugnato decreto, quanto al rispetto delle condizioni normative per la stabilizzazione, si afferma che *“l'ente garantirà, anche per questi nuovi bandi, l'adeguato accesso dall'esterno con successiva procedura, in misura pari almeno al 50% dei posti disponibili, così come previsto dal comma 2 dell'art. 20 del suddetto dlgs. n. 75/2017”*.

Inoltre, fa notare che l'atto citato attesta che il CNR si è riservato *“la possibilità di adottare i procedimenti necessari, tra i quali, l'ampliamento del numero di posti, al fine di rendere coerente la procedura in parola con le previsioni del PTA e dei relativi aggiornamenti”*, il che implicherebbe che il rispetto della riserva dei posti per l'accesso dall'esterno, sarebbe solo genericamente affermato e non certo.

Per la ricorrente (che richiama in tema vari precedenti del giudice amministrativo di appello) l'atto in questione risulterebbe adottato in violazione dei principi di buon andamento, di imparzialità della p.a., nonché dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, che impone alle pubbliche amministrazioni, quale ordinario sistema di reclutamento del nuovo personale, il pubblico concorso e nell'ambito di tale sistema, quale privilegiato strumento, il ricorso allo scorrimento delle graduatorie vigenti derivanti da pubblici concorsi. Nel rispetto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, lo scorrimento delle graduatorie vigenti potrebbe recedere soltanto in presenza di particolari ragioni che dovrebbero, in ogni caso essere indicate nelle motivazioni del provvedimento che vi deroghi.

Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche l'esigenza di stabilizzare i precari non esimerebbe l'amministrazione dall'obbligo di valutare comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni giuridiche e le aspettative di soggetti collocati nelle graduatorie come idonei, secondo l'insegnamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato stabilito con la sentenza 28.7.2011, n. 14.

Nel caso di specie, ad avviso della ricorrente, alcuna valutazione della posizione degli idonei collocati in graduatoria risulterebbe effettuata dalla p.a., né tantomeno, sarebbe riscontrabile una motivazione in ordine alla deroga al principio del *favor* per il metodo di reclutamento di nuovo personale mediante lo scorrimento delle graduatorie di pregressi concorsi pubblici, non indicandosi in alcun modo perché si ritenga di privilegiare la stabilizzazione dei c.d. precari.

Motivo sub B). Per la ricorrente, l'atto impugnato risulterebbe, altresì, adottato in violazione della stessa previsione di cui all'art. 20, comma 2 d.lgs. n. 75/2017, richiamata nel corpo del provvedimento, nella misura in cui si osserva, nel penultimo considerando, che, con successive procedure si garantirà l'adeguato accesso dall'esterno, nella misura del 50 %. Ai fini del rispetto di tale percentuale di riserva non sarebbe sufficiente la mera generica previsione del ricorso a successive procedure, in quanto tale precisazione è lungi dal concretare la garanzia che richiede la legge.

Nella tesi della ricorrente il CNR avrebbe, altresì, dovuto indicare quanti posti erano complessivamente disponibili nella dotazione organica e quanti ne sarebbero stati destinati per l'accesso dall'esterno in base al PTA vigente. Viceversa, a fronte dell'operato dell'Amministrazione concretamente realizzato, non sarebbe possibile la verifica circa l'osservanza delle condizioni che la legge richiede, affinché possa ricorrersi alla straordinaria modalità di reclutamento prevista dal D.lgs 75/2017, poiché, di fatto, demanda a futuri e incerti atti la garanzia di tale osservanza.

Il 24.4.2019 si è costituito per resistere il CNR, che si è difeso con documenti e memorie.

Con ordinanza n. 3151/2019 questa Sezione ha rigettato l'istanza cautelare, così motivando *“Ritenuto che, al primo esame sommario proprio della fase cautelare del giudizio, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, anche in considerazione del fatto che la ricorrente è già titolare di rapporto di lavoro a*

tempo indeterminato”.

All’esito dell’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, questa Sezione ha adottato l’ordinanza n. 12739/2022, nella quale è stato così statuito “A) Dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato un profilo di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che: - la graduatoria del concorso indetto con Bando n. 364.14 del 29 gennaio 2007, di cui la ricorrente - quale idonea non vincitrice - lamenta il mancato scorrimento, risulta essere stata approvata con provvedimento prot. n. 21500 del 17 marzo 2010; - le graduatorie di accesso al pubblico impiego approvate nel 2010 risultano prorogate, per effetto dell’art. 1, comma 362, l. 145/2018, vigente *ratione temporis*, fino al 30 settembre 2019; - la sopravvenuta scadenza della graduatoria ne precluderebbe in radice il valido scorrimento, con la conseguenza che dall’accoglimento della domanda caducatoria non deriverebbe alcun effetto utile nella sfera giuridica della ricorrente. Ritenuto di dover assegnare alle parti un termine pari a trenta giorni dalla ricezione di questa ordinanza per poter produrre memorie in merito al rilevato profilo di rito.

B) Ritenuto altresì opportuno, riservata ogni valutazione riguardo la questione appena sollevata, che entro il medesimo termine l’Amministrazione fornisca chiarimenti in ordine alla questione, posta da parte ricorrente, riguardante l’effettivo rispetto del limite del cinquanta per cento dei posti disponibili previsto dall’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 per l’indizione dei concorsi *ivi disciplinati*”. Così, infine, disponendo “Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter): 1) assegna alle parti 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata alla lettera A) della motivazione; 2) ordina all’Amministrazione resistente di fornire, entro il medesimo termine, i chiarimenti indicati alla lettera B) della motivazione; 3) fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 9 gennaio 2023”.

In esecuzione dell’ordinanza, il CNR, l’8 novembre 2022, ha depositato memoria in cui si attesta che “A) Dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (...). Confermiamo, in pieno, che la graduatoria di cui la ricorrente

chiede lo scorrimento deve ritenersi oramai spirata (essendo valida sino alla data del 30 settembre 2019), non constando a questa Amministrazione ulteriori proroghe specifiche di legge.

Di conseguenza, riteniamo pienamente doverosa una pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse ad agire, non potendosi disporre e/o dichiarare il diritto allo scorrimento di una graduatoria oramai estinta.

B) Dell'effettivo rispetto del limite del cinquanta per cento dei posti disponibili

(...) Osserviamo, innanzitutto, che la dedotta sopravvenuta carenza di interesse al ricorso preclude qualsivoglia sindacato, da parte dell'On. le Tribunale adito, in ordine alla surriferita questione, non ravvisandosi quale potrebbe essere, anche sotto tale profilo, l'interesse della ricorrente.

In ogni caso, intendiamo <<rassicurare>> l'On. le Tribunale sullo scrupoloso rispetto, da parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in tutto il percorso votato al reclutamento ex art. 20, comma 2, D.lgs. n. 75/1917, della riserva di posti prevista dalla norma stessa.

A titolo esemplificativo, citiamo la delibera n. 211/2018 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, recante <<Approvazione del Piano di attività per il triennio 2018-2020>>, ove detto piano (p.67 ss.) contempla, con suprema chiarezza e magniloquenza, il rispetto dei limiti quantitativi di cui sopra e la garanzia di reclutamento anche esterno, unitamente alla delibera, dello stesso Organo dell'Ente, n. 217/2018, di Emanazione di bandi di concorso riservati alle categorie di cui al comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 75/2017, in cui la prefata clausola quantitativa, nei <<visto>> e <<considerato>>, trova espresso riconoscimento.

Più in generale, non vi documento o bando, nel quale, praticamente non si dia conto del limite in esame, con ogni riserva di ulteriore produzione documentale, ove ravvisata dall'On. le Giudicante adito.

Tanto premesso, insistiamo sul pieno accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e verbali di causa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione.

Alleghiamo: 1. Delibera CDA CNR n. 211/2018 2. Delibera CDA n.

217/2018”.

Dal canto suo la ricorrente, il 6.11.2022, ha depositato memoria in cui si afferma “*deve evidenziarsi ad avviso di chi scrive, che la retroattività della pronuncia giurisdizionale, con riferimento alla posizione della ricorrente, travolge la procedura relativa all’avviso pubblico gravato con effetto ex tunc e poiché l’amministrazione ha già consumato il potere discrezionale circa la scelta della necessità di assumere un certo numero di unità di personale, ne consegue che la prima deve essere assunta ora per allora, costituendo tale provvedimento una conseguenza immediata e diretta della decisione del presente ricorso, di talché, per nulla incide la cessazione di efficacia della graduatoria sull’interesse al ricorso che rimane integro ed attuale.*

Secondo la prefata prospettazione permane, quindi, l’interesse alla definizione del giudizio, in quanto la decisione produce una concreta utilità in capo alla ricorrente.

D’altra parte, la stessa valutazione deve essere stata operata dal Collegio adito in sede cautelare, allorché ha ritenuto non sussistere il requisito del periculum, evidentemente considerando non influente la possibile cessazione di efficacia della graduatoria di appartenenza della ricorrente nella presente vicenda.

2. Comunque, la permanenza dell’interesse al ricorso della deducente deve affermarsi anche sotto altro profilo. Invero, è principio consolidato quello secondo cui “la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse presuppone che, per eventi successivi alla instaurazione del giudizio, debba essere esclusa l’utilità dell’atto impugnato, ancorché meramente strumentale o morale, ovvero che sia chiara e certa l’inutilità di una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato” (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 3 luglio 2020, n. 536). La sopravvenienza deve essere cioè tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi residua utilità della pronuncia del giudice, anche soltanto strumentale o morale (Consiglio di Stato, Sez. II, 27.4.2020, n. 2707). Inoltre, “l’indagine tesa a verificare il sopravvenuto difetto di interesse deve essere condotta con il massimo rigore, onde evitare che la declaratoria in oggetto si risolva in un’ipotesi di denegata giustizia e quindi nella violazione di un diritto

costituzionalmente garantito" (Consiglio di Stato, 10 agosto 2022, n. 7076).

Orbene, a parte l'interesse morale della ricorrente alla pronuncia, pretermessa senza alcuna plausibile ragione, nonostante la preferenza attribuita dal sistema di accesso al lavoro pubblico allo scorrimento della graduatoria, sta di fatto, comunque, che il comma terzo dell'art. 34 del dlgs n. 104/2010 prevede che "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori."

Al riguardo, la giurisprudenza del giudice amministrativo ha chiarito che "L'art. 34, comma 3, c.p.a., in forza del quale, se l'annullamento dell'atto impugnato non risulta più utile per la parte ricorrente, il Giudice, comunque, accerta l'illegittimità dell'atto stesso se sussiste un interesse della parte medesima a fini risarcitori, può trovare applicazione soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure, quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo.

Ora, nel caso in esame la ricorrente - che, ad oggi ha già perso, quale mancato incremento retributivo che sarebbe conseguito all'assunzione nel livello di cui all'avviso impugnato, rispetto al trattamento retributivo in atto, l'importo di circa €. 27.000,00 - ha la ferma intenzione di procedere a notifica di apposita domanda per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo provvedimento oggetto di gravame ex art. 30 cpa ed all'uopo, ha in corso la predisposizione e la notifica del relativo ricorso.

Pertanto, quantomeno sotto il profilo della domanda risarcitoria, permane l'interesse alla pronuncia".

All'udienza del 9.1.2023, la controversia è stata posta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

Occorre anteporre alle considerazioni di merito, l'accertamento delle condizioni dell'azione, affinché sia certa la persistenza dell'interesse al ricorso in capo alla ricorrente.

E' pacifico che al momento dell'indizione del concorso oggetto della presente impugnazione (fine 2018) e della proposizione del ricorso, nel

febbraio 2019, tali graduatorie (approvate il 17 marzo 2010, cfr. doc 3) erano utilizzabili.

Infatti l'art. 1, comma 362 lett. a), L. 148/2018 stabiliva che *“la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 (...)”*.

E' altrettanto pacifico che le graduatorie in cui è inserita la ricorrente non sono più oggi utilizzabili per scorrimenti.

Infatti il comma 147 della L. 160/2019 stabilisce che *“le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 (...)”*. Quindi, essendo le graduatorie in parola antecedenti, non possono più essere oggi utilizzate.

Dunque, qualora gli atti impugnati venissero annullati, comunque, l'eventuale assunzione, che è il primario bene della vita a cui mirava la ricorrente, non potrebbe avvenire mediante scorrimento di graduatorie ormai, *ex lege*, non più efficaci. Per effetto, della sopravvenienza normativa, l'interesse all'annullamento degli atti impugnati, in vista di una possibile assunzione mediante scorrimento, non è più, quindi, sussistente.

Tuttavia, anche a seguito della citata ordinanza n. 12739/2022, la ricorrente ha chiaramente manifestato interesse a fini risarcitori, ai sensi dell'art. 34 c. 3 c.p.a.

In tema conviene ricordare quanto da ultimo stabilito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 8/2022), secondo cui *“«per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.»; «una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente*

della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda».

Ciò premesso, va esclusa, nei termini anzidetti, l'improcedibilità del ricorso, dovendosi fare applicazione dell'art. 34 c. 3 cit., secondo cui *“quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse a fini risarcitori?”.*

A tali fini è proficuo vagliare innanzitutto il motivo di ricorso come sopra rubricato sub B).

In tale prospettiva va rilevato che l'art. 20 c. 2, *ratione temporis* applicabile, disponeva che *“Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.*

Chiara condizione di legittimità di tali procedure straordinarie ed eccezionali, derogatorie rispetto e nei limiti di quanto previsto in via generale dall'art. 97 comma 4 e dell'art. 51 comma 1 della Costituzione, è la loro limitazione quantitativa *“in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili”.*

La legge e l'ordinanza da ultimo citata oneravano espressamente l'Amministrazione procedente a provare il rispetto di tale limite, prova che è, tuttavia, mancata sia negli atti impugnati che in quelli versati nel processo. Al di là delle mere asserzioni, infatti, è mancata la concreta dimostrazione numerica del rispetto di tale limite, non potendosi ritenere, sotto questo

profilo, sufficiente il mero richiamo normativo nei preamboli dei provvedimenti, per dirsi sostanzialmente ed effettivamente rispettate le condizioni legali previste dalle norme richiamate.

Né, come sopra esposto, evidenze numeriche del rispetto dei limiti legali citati, emerge dall'impugnato decreto di indizione del concorso riservato.

I documenti versati in atti, evidenziano, viceversa, numeri che inducono a ritenere non rispettato tale limite, infatti, dagli stessi emerge che nel 2018 sono stati emanati 26 bandi riservati per complessivi 76 posti, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 125/2018, a cui si sono aggiunti altri 3 bandi per 5 posti, di cui alla delibera 217/2018. Di questa nuova *tranche* di concorsi per posti riservati a personale c.d. precario da reclutarsi a tempo indeterminato con modalità semplificate (titoli e colloquio), fa parte anche l'odierno bando impugnato per tecnologo di III livello.

Essendo stati messi a bando, complessivamente 81 posti riservati, dovevano, dunque, essere previsti, nell'ambito del fabbisogno di personale, almeno 162 posti da coprire, affinché gli 81 assegnati mediante procedure riservate, rappresentassero *“il cinquanta per cento dei posti disponibili?”*.

Alle pagine 70 e seguenti del Piano attività 2018 – 2020 (che si desume sia stato pubblicato nella seconda metà del 2018, dopo il 7 agosto, data citata nello stesso documento, posto che nello stesso ci si riferisce – coniugando il verbo al futuro - a procedure che si concluderanno il 31 dicembre 2018, data, quindi futura rispetto a quella di emanazione del piano stesso) si riporta il numero totale di 130 assunzioni, che, stando ai limiti di legge ridetti, poteva permettere di dedicare massimo 65 posti riservati al personale c.d. precario.

Se con la prima *tranche* di concorsi agevolati per posti riservati erano stati assegnati già 76 posti, deve desumersi che il limite anzidetto era stato già superato nell'ambito di tale prima parte di concorsi e che, quindi, i successivi bandi (oggetto della delibera n. 217 cit.), di cui fa parte l'odierno

impugnato, non rispettavano il limite legale della metà dei posti disponibili. Sembrerebbe, dunque, che assegnando 81 posti con procedure riservate, l'Amministrazione procedente abbia superato il limite di legge consentito, di 16 posti, mentre non ci sono prove che tale superamento non abbia interessato anche la procedura qui in discorso.

Anzi, può presumersi il contrario, sia in base ai conteggi citati, sia in base a quanto dallo stesso bando attestato, secondo cui *“l'Ente garantirà, anche per questi nuovi bandi, adeguato accesso dall'esterno con successive procedure, in misura pari almeno al 50% dei posti disponibili, così come previsto dal comma 2 dell'art. 20 del suddetto D.lgs 75/2017”*, mentre non sono emerse nel processo evidenze che tale adeguato previsto futuro accesso dall'esterno sia stato effettivamente garantito, posto che in tal senso, né atti di programmazione del fabbisogno relativi al periodo in esame, né atti esecutivi di tale programmazione sono stati prodotti in giudizio.

Il motivo di ricorso sub B) è dunque fondato, ciò che è sufficiente a ritenere viziati gli atti impugnati, il cui accertamento di illegittimità è limitato nei termini di cui al citato art. 34 c. 3 c.p.a., ovvero, a fini risarcitori. Va, inoltre, rilevato che, altresì, sotto il profilo dei vizi dedotti nel motivo sub A), gli atti impugnati, segnatamente l'impugnata delibera n. 217 cit. (a cui può ricondursi la critica svolta a pag. 7 del ricorso *“Nel caso di specie alcuna valutazione della posizione degli idonei collocati in graduatoria risulta effettuata dalla p.a., né tantomeno, si rinviene una motivazione in ordine alle ragioni che stanno alla base della deroga al principio del favor per il metodo di reclutamento di nuovo personale mediante lo scorrimento delle graduatorie di pregressi concorsi pubblici, non indicandosi in alcun modo perché si ritenga di privilegiare la cd stabilizzazione dei precari”*), appaiono illegittimi per difetto di motivazione, dato che nessuna ponderazione degli interessi dei candidati idonei in graduatorie in essere vi è stata, né è stato dato conto della valutazione dei diversi interessi pubblici in gioco (quello alla celerità della provvista di personale e al risparmio di

costi, diretti e indiretti, inerenti le plurime nuove procedure concorsuali riservate) e presidiati dall'istituto dello scorrimento di graduatorie.

Va, infatti, considerato che l'art. 20 D.lgs 75/2017 facoltizzava (e facoltizza) le amministrazioni pubbliche a procedere secondo le procedure straordinarie consentite dalla norma, ma non certo obbligava (né obbliga) a procedere in tal senso.

Per cui una motivazione (rafforzata, secondo quanto previsto nella consolidata giurisprudenza in materia, cfr. tra le molte la citata sentenza A.P. Consiglio di Stato n. 14/2011) volta a rendere trasparente il processo decisionale in tema di provvista di personale (anche con riferimento al sacrificio imposto ai già graduati idonei), si rendeva, comunque, necessaria.

Ciò è sicuramente valido relativamente alla citata impugnata delibera n. 217, alla luce dell'art. 3 c. 1 L. 241/1990, secondo cui l'obbligo di motivazione riguarda anche i provvedimenti inerenti lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

Per quanto riguarda, invece, l'impugnato bando di cui al decreto del 18.12.2018, se, da un lato, è vero che il bando di concorso (alla stregua del bando di gara di appalto e del bando di accesso a incentivi pubblici) è di norma considerato atto amministrativo a contenuto generale, che sfugge, quindi, all'obbligo di motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 L. 241/1990, è anche vero, che nel caso concreto all'esame del Collegio, per scelta autonoma dell'Amministrazione, una, seppur stringata, motivazione che precede l'articolato del bando di concorso, è sussistente. Tale motivazione comprende, anche, nella parte finale, considerazioni relative proprio alla ripartizione percentuale dei canali di provvista del personale a soddisfazione del proprio fabbisogno, senza che le susseguite valutazioni circa gli interessi privati dei già graduati o degli interessi pubblici in gioco (celerità, tutela erariale) siano in alcun modo state considerate.

Dimodoché, seppur non rilevante ai fini del riscontro del vizio di legittimità

per violazione di legge, tale motivazione carente è, comunque, indizio di eccesso di potere.

Peraltro, non mancano affermazioni nella giurisprudenza secondo cui anche l'atto generale debba comunque rispondere a canoni di ragionevolezza e proporzionalità, che nel caso di specie, per le ragioni e nei termini esposti, non sono stati rispettati (*"il bando con cui si indice il pubblico concorso debba essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla legge n. 241/1990 non soggiace all'obbligo motivazionale (art. 3, comma 2) ed a cui non si applicano le garanzie partecipative (art. 13) e che alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la Pubblica amministrazione revoca il bando. Quanto sopra tuttavia non esonera l'Amministrazione dal procedere alle valutazioni che presiedendo l'adozione di tali atti seguendo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e dunque anche tali atti devono rispondere - in primis attraverso un adeguato apparato motivazionale - ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati"* (C.G.A., Sez. Giur., 1 aprile 2020 n. 230; in termini T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 01/07/2020, n.1176).

Anche i vizi dedotti nel summenzionato motivo sub A) sono, dunque, fondati, e anche sotto tale profilo va accertata l'illegittimità degli atti impugnati, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 34 c. 3 c.p.a., ovvero sia a fini risarcitori.

In conclusione, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi dell'art. 34 c. 3 c.p.a., lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto accerta l'illegittimità degli atti in epigrafe.

Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Paola Patatini, Consigliere

Fabio Belfiori, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Belfiori

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO